

COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA EDILE DAL 1° GENNAIO 2014	Operaio 4° livello	Operaio Specializzato 3° livello	Operaio qualificato 2° livello	Operaio comune 1° livello
Paga Base	6,48	6,01	5,41	4,63
Indennità territoriale di settore	1,28	1,19	1,07	0,91
Indennità di contingenza	3,01	3,00	2,99	2,96
E.D.R. - Protocollo 31.7.92	0,06	0,06	0,06	0,06
A = SALARIO NOMINALE	10,83	10,26	9,53	8,56
Ferie e gratifica natalizia 18,50%	2,00	1,90	1,76	1,58
Riposi annui 4,95%	0,54	0,51	0,47	0,42
B = TOTALE PARZIALE	13,37	12,67	11,76	10,56
Pagamento festività dirette 6,91% di A	0,75	0,71	0,66	0,59
Indennità di trasporto	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>
C = TOTALE PARZIALE	14,36	13,62	12,66	11,39
Indennità sostitutiva di mensa	<u>0,28</u>	<u>0,28</u>	<u>0,28</u>	<u>0,28</u>
C1 TOTALE	14,64	13,90	12,94	11,67
Contributi previdenziali, assistenziali ed oneri a carico della ditta in %				
Assicurazione infortuni, silicosi ed addizionali.....(1)	21,81%	21,81%	21,81%	21,81%
Assicurazione malattie e maternità.....(2)	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%
Cassa unica assegni familiari.....(4)	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%
Fondo pensioni lavorat. dipend. 23,31% (a); integr. disocc 2,41% (b); C.I.G. 5,20% e C.I.G.S. 0,60%(c)(5)	31,52%	31,52%	31,52%	31,52%
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto.....(6)	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
CETIMA: Contr. Cassa Edile 2,50%; quota serv. sind. prov.le 0,60%; quota serv. sind. nazionale 0,18%; ESPET 0,70%; APE 2,30%; CPT 0,30%; Rapp. territ. lavoratori sicurezza 0,05%; Prest. Sicurezza e visite mediche 0,30%; contrib. lavori usuranti e pesanti 0,10% = 7,03% di A.....	5,30%	5,30%	5,29%	5,28%
Oneri contrib.INPS e INAIL su 15% contrib. Cetima (Cassa Edile, ESPET., APE, CPT.,prest. sicurezza e visite mediche) D.L.24.4.1990 N.82: (6,15% x 15%) x 56,89% oneri (INPS - INAIL) = 0,52% di A	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%
Indennità T.F.R. lavoro e rivalutazione anzianità pregressa.....(3)	9,14%	9,15%	9,14%	9,15%
Responsabilità civile operai e civile terzi.....	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
Addiz. per ferie, gratifica natalizia (18,50%) e riposi annui (4,95%):(62% di 23,45%).....(7)	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%
Addizionali varie.....(8)	<u>9,80%</u>	<u>9,80%</u>	<u>9,80%</u>	<u>9,80%</u>
D = TOTALE CONTRIBUTI ED ONERI in %	98,36%	98,37%	98,35%	98,35%
COSTO EFFETTIVO ORARIO C1+ (Cx D)	28,76	27,30	25,39	22,87
Incidenza I.R.A.P. 4,82% su costo effettivo orario con esclusione: della quota di assicurazione infortuni, silicosi e addizionali; dei contributi previdenziali e della deduzione (cuneo fiscale) di €2,22; (21,81% + 35,08% di C) +2,22	0,88	0,84	0,77	0,68
TOTALE COSTO ORARIO	29,64	28,14	26,16	23,55

La presente tabella del costo con decorrenza 1° gennaio 2014, rispetto ai dati contenuti nella precedente tabella datata 1° gennaio 2013, registra la rimozione dell'EVR previsto dall'accordo provinciale del 17 dicembre 2012 secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'edilizia del 19 aprile 2010. Per il corrente anno, infatti, i parametri economico-occupazionali comparati sui periodi triennali fissati, non danno risultati positivi di crescita del settore ma di peggioramento. Rimangono invariate: la percentuale di incidenza dell'IRAP al 4,82%; la deduzione conseguente all'applicazione delle disposizioni relative al nucleo fiscale (Legge Finanziaria 2007; Circolare Agenzia delle Entrate n. 61/E del 19.11.2007) che dal gennaio 2008 è stata fissata in €. 4.600,00 annui, applicata con la seguente formula: $(\text{€}4.600,00 \times 1/12) : 173 = 2,22$.

1. Premio assicurativo presunto comprensivo del rischio della silicosi di cui alla tariffa INAIL (DM 18/6/88) incrementato dalle addizionali per la corresponsione ore straordinarie, assenze dal lavoro come da c.c.n.l.
 2. Contributo assicurativo a carico della Ditta 2,68%, costituito da: 0,46% tutela lavoratrici madri; 2,22% indennità economica di malattia (rispettivamente commi 4[^] e 5[^] dell'art.31 legge 28/2/86 n°41 e 1° c. art.49 L. n°488/99).
 3. L'indennità è calcolata secondo i criteri posti dalla normativa della L.29/5/82 n°297, l'incidenza è calcolata su 1628 ore lavorative annue; per la rivalutazione dell'anzianità pregressa si è fatto riferimento alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai-impiegati rilevato dall'ISTAT.
 4. Il contributo è calcolato a norma dell'art.25 della L. 21.12.1978 n.845 e ridotto dall'1,68% allo 0,68% per effetto dei commi 361 e 362 dell'art. 1, della legge n° 266/2005 (finanziaria 2006).
 5. (a) Costituito da 18,13% quale contributo per il fondo pensione lavoratori dipendenti, 4,43% per incremento dell'aliquota (art.1, D.M. 21/2/96), 0,40% aumento del contributo F.p.l.d. (D.Interm.15/1/96), 0,35% ex Gescal (art.3, c.24 L.8/8/95 n°335), il contributo non comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,50% a carico del datore di lavoro da detrarre dall'accantonamento del TFR; (b) costituito da 1,60% quale contributo ordinario (art.25 L.21/12/78 n°845), 0,80% contributo speciale per l'edilizia (art.7 D.L.28/5/81 n°245) e 0,01% per la percentualizzazione contributo base (art.28 L.3/6/75 n°160); (c) art.1 D.L.2/8/82 n°493 ed art.9 L. 29/12/90 n°407 (CIGS).
 6. Stabilito dall'art.2 della L. 29.5.1982 n.297 e modificato dal D.L.27/1/92 n°80.
 7. Le addizionali sono dovute al calcolo della percentuale per ferie etc. durante le assenze per malattia e infortunio ed all'incidenza degli oneri assicurativi e previdenziali.
 8. L'addizionale si riferisce agli oneri derivanti da: assunzioni obbligatorie, minor rendimento, invalidi assunti d'obbligo, oneri esazione R.M. operai, permessi sindacali, soste di lavoro, assemblee di cantiere, pagamento per intero della giornata interrotta per infortuni, 60% della retribuzione nel periodo di carenza ed oneri artt.20, 23 e 30 L.20/5/70 n°300, nonché al calcolo della percentuale per ferie, etc., durante le assenze per malattia ed infortunio ed alla incidenza degli oneri assicurativi e previdenziali.
- N.B.** Detti costi s'intendono per prestazioni in orario normale contrattuale (40 ore settimanali) e non sono comprensivi degli utili e spese dell'impresa. Inoltre, le imprese che occupino mediamente fino a 15 dipendenti non sono più tenute a versare la contribuzione per l'intervento straordinario d'integrazione salariale (0,90%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro), art.1 Legge 223/91. Pertanto, il totale contributi e oneri deve essere decurtato di tale contributo (0,60%) e riprocedere al calcolo del costo totale orario.